

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) MARINARI	Presidente
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MAUGERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARENGHI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore MINCATO NICOLETTA

Nella seduta del 08/03/2016 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso preceduto da regolare reclamo, il ricorrente, assistito da avvocato, riferisce di avere stipulato con l'intermediario, in data 14 luglio 2009, un contratto di finanziamento che prevedeva il rimborso in 120 rate mensili, con piano di ammortamento c.d. alla francese.

Lamenta il ricorrente che proprio il piano di ammortamento alla francese avrebbe comportato *“l'applicazione di un tasso effettivo diverso e superiore rispetto a quello convenuto nella parte letterale del contratto di prestito, con un'operazione da considerarsi illegittima ai sensi degli art. 1283 e 1284 c.c.”*.

Richiamati alcuni pronunciamenti giurisprudenziali di merito, conclude chiedendo *“1) la restituzione, per le rate scadute e pagate, in caso di discrasia tra il tasso nominale indicato nel contratto e il tasso effettivamente applicato nello sviluppo del piano di ammortamento, di tutte le somme maggiori al tasso di interesse legale di volta in volta vigente, illegittimamente trattenute a titolo di interesse ultralegale, escludendo qualsiasi forma di capitalizzazione, derivante dalla struttura del piano di ammortamento ed applicando*

l'interesse legale semplice; 2) percepire, nel caso di prestito ancora in scadenza, rata per rata, il solo capitale residuo, maggiorato del solo interesse legale di volta in volta vigente".

L'intermediario, dopo aver precisato di essere diventato titolare del rapporto a seguito di fusione per incorporazione dell'originario titolare, fa presente che il contratto di finanziamento *de quo*, stipulato a tasso fisso, prevedeva un TAN pari all'11,99% e un TAEG pari al 12,99% a fronte di un tasso soglia, nel periodo di riferimento, pari a 14,295%. Prosegue poi rilevando come il tasso convenuto dalle parti nel momento genetico del rapporto fosse chiaramente indicato in contratto, di talché non ha fondamento la censura di indeterminatezza sollevata dalla parte ricorrente. Né l'applicazione di un piano di ammortamento c.d. alla francese ha impatto sulla determinatezza del tasso, o comporta di per sé violazione degli artt. 1283 e 1284 cod. civ., come invece sostenuto dal ricorrente, della cui domanda chiede pertanto il rigetto.

DIRITTO

Il ricorso non merita accoglimento per quanto si va di seguito ad esporre.

Le questioni sollevate dal ricorrente non attengono propriamente alla ipotetica violazione del tasso soglia per effetto dell'applicazione del piano di ammortamento alla francese, quanto piuttosto alla supposta violazione, per effetto di questo stesso piano di ammortamento, degli artt. 1283 e 1284 cod. civ., che, rispettivamente, prevedono che *"In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi"* e che *"Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 2,5 per cento in ragione d'anno. (...). Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura. Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale"*.

Copiosa giurisprudenza nonché numerose decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario hanno escluso che la semplice previsione di un piano di ammortamento alla francese, caratterizzato da rate di rimborso costanti, in cui la quota capitale è crescente e, viceversa, quella per interessi va a decrescere, generi un effetto anatocistico. La più lenta riduzione del debito residuo collegata al piano di ammortamento alla francese (ed il maggior ammontare degli interessi da versare, quindi, in definitiva, il maggior costo del finanziamento) non è conseguenza della violazione dell'art. 1283 cod. civ. e quindi della applicazione di interessi composti, bensì della diversa costruzione della rata, con prioritaria imputazione dei pagamenti periodici agli interessi, ciò che, però, rappresenta naturale applicazione della regola fissata dall'art. 1194 cod. civ. secondo cui il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore (in tale senso si vedano Trib. Arezzo, 24 novembre 2011, Trib. Padova, 23 febbraio 2009, Trib. Milano, 30 ottobre 2013, Trib. Verona, 24 marzo 2015 e, tra le decisioni dell'ABF, Collegio di Napoli, decisione n. 7585/2015, Collegio di Napoli, decisione n. 1352/2015). Nel caso di specie, dall'esame del piano di ammortamento agli atti emerge che, come riferito dall'intermediario, gli interessi delle rate del finanziamento,



al tasso indicato in contratto, sono stati calcolati esclusivamente sul capitale residuo, sicché anche in questo caso deve escludersi un effetto anatocistico.

Se poi la questione vuole essere vista dal punto di vista del rispetto del principio della trasparenza nella determinazione delle condizioni contrattuali, elemento valorizzato dall'Arbitro Bancario Finanziario come scriminante nel valutare la legittimità dell'operato dell'intermediario, nel caso di specie l'ISC (Indicatore Sintetico di Costo) è chiaramente indicato in contratto ed ammonta al 12,99%. Soccorre, a tale riguardo, anche la decisione ABF del Collegio di Napoli, n. 4115/14 la quale, in caso analogo, ha concluso che: *“A fronte di questa clausola negoziale e della circostanza che il calcolo e la pubblicità dell'ISC, come detto, rende edotto il mutuatario anche degli effetti indotti sul tasso dalla struttura del piano di ammortamento prescelto, non si ritiene che sia individuabile nel rapporto de quo quel deficit di informativa e trasparenza lamentato dal ricorrente”*.

In conclusione non ricorrono i presupposti per ritenere che il piano di ammortamento che regola il rimborso del finanziamento erogato al ricorrente si ponga in violazione degli artt. 1283 e 1284 cod. civ., come dal ricorrente sostenuto.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI